



Copia

COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003

E-mail: comunesavelli@comune.savelli.kr.it

Pec: protocollo.savelli@asmepec.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 8 del 27/04/2026

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. Individuazione dei criteri per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 12,40, nella Casa Comunale del Comune di Savelli, si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione (OSL), nominato con DPR del 10.12.2024 nella persona della dott.ssa Teresa Maria Aloisio.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Laratta in qualità di segretario verbalizzante.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2024 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Savelli, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato:

- che, ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'Organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31 dicembre 2023, mediante l'affissione all'Albo pretorio ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un

termine perentorio di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente da inserire nel piano di rilevazione della massa passiva;

Dato atto:

- che in data 07.01.2025 detto Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune di Savelli e con delibera n. 2 in pari data ha approvato, ai sensi del sopra citato art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l'avviso ai creditori dell'Ente al 31.12.2023;
- che con la deliberazione n. 3 del 07.01.2025 l'OSL: ha disposto la pubblicazione della notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori;
- che, successivamente alla scadenza del termine, l'OSL ha disposto di prorogare di ulteriori trenta giorni, a partire dal 10/03/2025 e fino al 09/04/2025, il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune di Savelli;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2023;
- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, con propria nota del 07.07.2025, prot. n. 7/OS, ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 24/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Savelli ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione;
- con deliberazione n. 15 del 28 agosto 2025 l'Organo Straordinario di Liquidazione ha stabilito di procedere al pagamento dei debiti rilevati nella massa passiva del dissesto del Comune di Savelli (KR), mediante utilizzo della procedura semplificata prevista e disciplinata dall'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilendo la percentuale da offrire ai creditori in pagamento di quanto dovuto nella misura del 40% (quaranta per cento) dell'ammontare complessivo del credito vantato e riconosciuto;

Visto l'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che, disciplinando le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, prevede espressamente:

- al comma 3 - "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e in base alle risorse che man mano verranno reperite, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con

rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione”. A tal fine “propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

- al comma 4 – “L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;

- al comma 7 - che sia restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide, dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti;

Considerato che questo Organo Straordinario di Liquidazione sta procedendo ad istruire tutte le istanze pervenute, anche oltre il termine di scadenza, comprese le posizioni debitorie rilevate d’ufficio a seguito delle ricognizioni dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la massa passiva censita ai fini dei predetti criteri è quella definita ai sensi dell’art. 254, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva definita dall’art. 255 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto:

- di dover procedere alla definizione dei criteri e delle norme procedurali per dare avvio alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione di questo organismo;

- di dover proporre, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, "in primis" le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute come risultanti dalla protocollazione generale dell’Ente, entro il termine previsto dall’art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, purché definite attraverso l’acquisizione dell’attestazione resa ai sensi dell’art. 254, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi i crediti privilegiati da lavoro subordinato;

- di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso di insinuazione nella massa passiva, se è stata resa la relativa attestazione, ai sensi del comma 4 del predetto art. 254 D.Lgs. n. 267/2000 che verranno liquidate solo dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori che hanno presentato istanza entro il termine di scadenza previsto per legge;

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione tutti i debiti, oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per i quali non è stata prodotta attestazione da parte dei responsabili dall'ente, come previsto dal comma 4 del predetto art. 254;
- di dover inserire nella massa passiva i debiti che saranno presentati d'ufficio e che emergeranno a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio, privi di istanza di ammissione alla massa passiva, che verranno liquidati previa effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione;
- di dover stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio alla massa passiva verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti;
- di dover approvare uno schema di proposta transattiva e di accettazione utili a definire i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata "la rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;
- di dover proporre ai creditori ammessi al passivo, così come previsto dal richiamato art. 258, comma 3, una transazione, offrendo il pagamento di una somma pari al 40% del debito;

Dato atto, in ogni caso, che la massa passiva, allo stato, accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A., ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

Vista la disponibilità di cassa in data odierna, fatto salvo quanto ancora non incassato;

Dato atto:

- che, per il finanziamento della massa passiva, l'O.S.L. utilizzerà, altresì, le riscossioni che saranno effettuate sui residui attivi e le ulteriori risorse trasferite;
- che, al fine dell'individuazione dell'esercizio finanziario di riferimento, verrà assunta la data in cui è sorta l'obbligazione giuridica, ovvero, in mancanza, la data in cui si è verificato il fatto pur se accertato, anche con provvedimento giurisdizionale, in data successiva;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno - Finanza Locale n.28/1997 che, al paragrafo 5.3.2, afferma: "La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero";

Visti:

- il Titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001;

- l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con legge n.140 del 28 maggio 2004;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le Circolari del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, F.L. n. 21/93, F.L. n. 28/97, F. L. n.7/99 e F.L. n. 20/2007;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei criteri e delle procedure necessari per l'attività di liquidazione semplificata della massa passiva;

DELIBERA

- 1) La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del seguente deliberato;
- 2) Di definire** la percentuale da offrire ai creditori in pagamento di quanto dovuto nella misura del 40 % (quaranta per cento) dell'ammontare complessivo del credito vantato e riconosciuto per come già stabilito con l'atto deliberativo n. 15 del 28/08/2025, adottato da questo Organo della liquidazione ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL; la predetta percentuale si riferisce alla sorta capitale e, se dovuti, agli interessi maturati fino alla data della delibera del dissesto e alla rivalutazione;
- 3) di precisare** che l'ammissione alla massa passiva avverrà, coerentemente con gli orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania, n. 132/2018) sulla base di attestazione *ex art. 254, comma 4, del TUEL.*, da rilasciarsi a cura degli uffici comunali competenti, relativa alle circostanze che la prestazione (lavoro/fornitura/attività professionale/servizio) sia stata effettivamente resa, che non sia stata pagata e che il relativo credito non risulti prescritto;
- 4) di precisare**, inoltre, che, con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità alla massa passiva previsti dalla vigente normativa, si opererà secondo il criterio cronologico, che terrà conto anche della completezza delle posizioni via via esitate, prevedendo, in particolare:
 - a) di proporre le transazioni, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo prioritariamente ai creditori che hanno avanzato istanza di ammissione al passivo nei termini di cui all'avviso pubblico;
 - b) di proporre le transazioni, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, successivamente ai creditori che hanno presentato istanza di ammissione al passivo oltre il termine di cui all'avviso pubblico;
 - c) di liquidare per intero i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, ai sensi della vigente normativa;

d) di accantonare l'importo del 50% dei crediti ammessi in caso di mancata adesione alla proposta transattiva, da elevarsi al 100% per quelli assistiti da privilegio, stando alla previsione del comma 4 dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di riservarsi di definire eventuali ed ulteriori criteri, sulla base delle situazioni non previste che dovessero emergere, nel rispetto dei criteri direttivi della "*par conditio creditorum*" e della "*cronologia dei pagamenti*", ove possibile;

6) di approvare lo schema di proposta transattiva, non negoziabile, che preveda espressamente l'accettazione dell'importo di cui alla proposta transattiva a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti dell'O.S.L. e del Comune di Savelli, la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché a eventuali altri oneri e a ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Savelli (All. B);

7) di proporre la transazione secondo gli schemi allegati alla presente sub lettere "A", "B", "C" e "D";

8) di stabilire quanto segue:

- questo Organo di Liquidazione provvederà a contattare gli interessati per proporre la definizione transattiva del credito vantato dagli stessi, mediante nota da inviare a mezzo pec o raccomandata o con invito formale presso gli Uffici dell'Organismo straordinario di liquidazione;

- il creditore a cui verrà proposto di transigere i propri crediti dovrà manifestare la propria volontà di accettazione della proposta entro 15 giorni dalla data della ricezione e, in caso di accettazione della stessa, dovrà sottoscrivere la rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori;

- l'Organo Straordinario di liquidazione provvederà al relativo pagamento entro trenta giorni dall'accettazione della transazione, fatte salve le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale;

9) di trasmettere, il presente provvedimento:

- al Commissario Straordinario;

- al Segretario Comunale;

- ai Responsabili di Settore;

- ai Revisori dei Conti

del Comune di Savelli per i provvedimenti di competenza;

10) la presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria comunale che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

11) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione della presente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione stessa.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to Dott.ssa Teresa Maria Aloisio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta



COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003

Pec: osl.savelli@asmepec.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DELL' ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE NOMINATO CON
D.P.R. DEL 10 DICEMBRE 2024

ALLEGATO A

A.....

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Questo Organo Straordinario di Liquidazione, con propria nota del 07.07.2025, prot. n. 7/OS, ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL;

- con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 24 del 24/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Savelli ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione,;

- con deliberazione n° 15 del 28 Agosto 2025 L'Organo Straordinario di Liquidazione ha stabilito di procedere al pagamento dei debiti rilevati nella massa passiva del dissesto del Comune di Savelli (KR), mediante utilizzo della procedura semplificata prevista e disciplinata dall'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilendo la percentuale da offrire ai creditori in pagamento di quanto dovuto nella misura del 40 % (quaranta per cento) dell'ammontare complessivo del credito vantato e riconosciuto;

- la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, al comma 3, prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata

una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le sue aspettative.

Nel caso specifico, questo 258 del D.Lgs. n. 267/2000 ha accertato, previa attestazione del responsabile competente prot. n°... del..... che il credito vantato dalla S.V./ codesta ditta nei confronti del Comune di Savelli , riferito ad atti e fatti verificatisi alla data del 31.12.2023, è di € _____ oltre iva per € _____ (ovvero: questo Organo ha accertato che il credito riferito ad atti e fatti verificatisi alla data del 31.12.2023 nei confronti del Comune di Savelli, come determinato da sentenza di _____ n. _____ del _____, relativo a _____ è di € _____ oltre iva per € _____).

Ai sensi del citato articolo 258, con deliberazione di questo organo n° 15 del 28 Agosto 2025 ha definito la percentuale da offrire ai creditori in pagamento di quanto dovuto nella misura del 40 % (quaranta per cento) dell'ammontare complessivo del credito vantato e riconosciuto;

fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questo Organo della Liquidazione, richiamati i criteri di riparto adottati con la propria deliberazione n. ___ in data _____, propone in via transattiva e non negoziabile il pronto pagamento dell'importo di € _____, pari al ___% del credito vantato trattandosi di credito dell'anno _____, come risultante dal prospetto sotto riportato:

PROSPETTTO Credito Ammesso e Liquidabile

Importo Istanza	Credito ammesso per transazione ex art. 258 (40% del Credito Originario)	Pagamento a seguito transazione €.	Importo da accantonare in caso di rifiuto della transazione

a saldo e a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di liquidazione e del Comune di Savelli, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese o da intraprendere per ottenere il pagamento del credito vantato.

L'importo così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione, da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta, dopo aver effettuato le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale e di eventuali debiti

nei confronti del Comune di Savelli.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: osl.savelli@asmepec.it o mediante raccomandata A/R, indirizzata all'Organismo Straordinario di Liquidazione presso il Comune di Savelli.

La mancata accettazione della proposta transattiva comporta l'inserimento del credito ammesso al Piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto.

Tali debiti ammessi, ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, saranno pagati entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del Piano di estinzione sino alla concorrenza e in misura proporzionale alla massa attiva residua, dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio.

L'Organo Straordinario di Liquidazione
F.to Dott.ssa Teresa Maria Aloisio



COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003

Pec: osl.savelli@asmepec.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE NOMINATO CON D.P.R. DEL 10 DICEMBRE 2024

ALLEGATO B

All'Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Savelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a....., in qualità di.....
dichiara espressamente:

- di accettare la somma di €.....(..... /...), di cui alla
proposta

transattiva pervenuta con nota n..... del, al titolo per cui viene offerta e a saldo e
a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti di codesto Organo straordinario di liquidazione e
del Comune di Savelli;

- di rinunciare, come in effetti rinuncia, a interessi e rivalutazione del credito e a tutte le azioni
giudiziali ed esecutive esperite o esperibili per ottenere il soddisfo del credito, le cui spese restano a
esclusivo carico del sottoscritto.

La presente ha valore pienamente liberatorio per l'Organo straordinario di liquidazione e per il
Comune di Savelli, nei confronti dei quali espressamente dichiara di essere integralmente
soddisfatto

relativamente al credito oggetto della transazione e di non avere, in relazione allo stesso, null'altro a
pretendere a nessun titolo, né ora, né mai.

Dichiara di volere ricevere il pagamento mediante bonifico bancario e, a tal fine, riporta
nell'allegato

modello C le coordinate del proprio conto corrente bancario.

Allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- altro (da specificare, es. Allegato D), delega eventuali coeredi, procura, ecc.)

Firma del creditore

I dati del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato:

NOME E COGNOME.....

LUOGO E DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

RESIDENZA

Infine si impegna a comunicare tempestivamente, eventuali variazioni di conto dedicato.

Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante

DATA:

FIRMA.....



COMUNE DI SAVELLI
(PROVINCIA DI CROTONE)

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003

Pec: osl.savelli@asmepec.it

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE NOMINATO CON D.P.R. DEL 10 DICEMBRE 2024

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA

Ditta/Impresa (denominazione/ragione sociale) _____

Codice Fiscale _____

Partita Iva _____

Sede legale _____

Sede operativa _____

Pec _____ e mail _____

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od

esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

D I C H I A R A

Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per le seguenti principali attività: _____

L'Impresa/Ditta

.....

(Firma)

FIRMA.....

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al prot. n. 2569 del 07.05.2026;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/04/2026, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Avv. Maria Rosa Laratta